

## **Considerazioni e proposte relative alla gestione dell'emergenza pandemica per il settore vendita di gas naturale**

L'emergenza epidemiologica da COVID-19 attualmente in corso avrà un impatto sul sistema economico italiano diretto e indiretto per la sua connessione alle economie di altri paesi, di dimensioni ragguardevoli e, ad oggi, non misurabili. L'impatto economico, e non solo, sui cittadini e sulle imprese si esplicherà su un lasso temporale assai più ampio rispetto alla mera, pur grave, fase pandemica.

In questo contesto, si inserisce il tema del tasso crescente di insoluto che stanno affrontando le società di vendita di energia elettrica e gas: analisi più puntuali saranno disponibili nella prima metà del mese di maggio, a valle della chiusura del secondo ciclo di fatturazione dall'inizio della crisi, ma già oggi i venditori energetici segnalano un sensibile aumento dell'insoluto ed una importante richiesta di rateizzazioni da parte della clientela.

Ad oggi, gli interventi tempestivi dell'Autorità di regolazione, ARERA, hanno teso da un lato a proteggere le fasce di clienti domestici e le PMI, sospendendone i distacchi in casi di morosità, e dall'altro ad alleggerire limitatamente gli oneri che i venditori devono riconoscere ai gestori delle infrastrutture in caso di minori incassi. Tale approccio crea una evidente tensione finanziaria sulle società di vendita chiamate comunque a riconoscere per intero le diverse componenti di costo, a parte come sopra detto quelle per le infrastrutture, a fronte di minori incassi. In una fase di così rilevante tensione del sistema produttivo, non pare opportuno ricordare alle medesime società di vendita che esse possono distaccare le aziende, non coperte dai provvedimenti tutelativi dell'ARERA. Sulla base dei dati disponibili (Relazione ARERA 2019), la quota di consumo di gas naturale non distaccabile per morosità supera di poco il 31%, valore assolutamente rilevante.

Dal momento che le difficoltà di pagamento dei clienti domestici e delle aziende non pare destinata ad essere superata nel breve termine, si ritiene opportuno prevedere un intervento che:

- limiti l'esposizione finanziaria e il conseguente rischio di fallimento delle società di vendita di energia elettrica e gas (e degli altri operatori delle due filiere), tutelando al contempo l'erogazione di un servizio essenziale ai clienti finali;
- consenta alle società di vendita di beneficiare di un finanziamento bancario, garantito dalla Cassa Depositi e Prestiti e controgarantito dallo Stato, per il tasso di insoluto al netto del coefficiente di morosità storica dell'operatore (pari alla media annuale del tasso di morosità registrato dalle imprese di vendita di energia elettrica e gas nei due anni solari antecedenti all'entrata in vigore del provvedimento). Si mira così a normalizzare i portafogli degli operatori, evitando strumentali benefici finanziari diretti a coprire anche insoluti derivanti da clientela strutturalmente morosa;
- non crei indebiti stress alla clientela in obiettiva difficoltà: il fatto che le PMI, temporaneamente non distaccabili e le aziende medio-grandi possano beneficiare del sostegno finanziario previsto dal decreto liquidità non pare creare un'inutile sovrapposizione con l'intervento diretto ai venditori di gas naturale ed energia elettrica, comunque sensibilmente impattati dal crescente insoluto dei clienti domestici;
- pertanto, offra una soluzione lineare di applicazione rapida, sottoposta comunque a procedure di verifica di competenza di ARERA, nel mentre il dibattito orientato a rivedere sia l'articolazione degli oneri di sistema che la loro imputazione nelle bollette si continua ad esplicitare anche con la finalità di alleggerire il costo delle bollette per i clienti finali.

Al fine di fornire un contributo operativo, si riporta di seguito una proposta di articolato normativo

*(Gestione insoluto delle utenze di energia elettrica e gas)*

1. Al fine di fronteggiare i disagi derivanti dall'evoluzione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e alla luce della correlata difficoltà per numerosi clienti finali di procedere al pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e gas, ivi compresi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo reti canalizzate, non solo per motivi economici, ma anche per le vigenti restrizioni alla libera circolazione delle persone ed alla erogazione dei servizi di distribuzione e pagamento delle fatture stesse, al fine di tutelare l'accesso al credito per i fornitori e per garantire la regolare prosecuzione delle connesse attività essenziali, anche a tutela dell'intera filiera energetica e delle attività di servizio pubblico ad essa correlate, si dispone che le società di vendita di energia elettrica e gas possano accedere ad una linea di prestito bancario a copertura dei mancati pagamenti registrati. Tale prestito bancario, il cui ammontare decresce in relazione al rientro dei mancati pagamenti, viene concesso con la garanzia del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti.
2. L'accesso alla linea di prestito bancario è possibile dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino a quando non siano decorsi 6 mesi dalla conclusione dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, salvo ulteriori proroghe o modifiche determinate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Con cadenza mensile e trascorsi almeno 10 giorni dal mancato pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e gas, la società di vendita comunica all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, il dato relativo all'ammontare dei mancati pagamenti registrati al netto del tasso storico di morosità di ciascun settore così come determinato dall'Autorità. Entro dieci giorni dalla comunicazione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente certifica lo stesso e invia conferma alla relativa società di vendita, rimanendo salvo il potere dell'Autorità di effettuare controlli sulla veridicità dei dati inviati dalle società di vendita.
4. Entro 20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del presente provvedimento, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, con propri provvedimenti, disciplina le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 3, anche tenendo conto di prevedere temporanee modifiche ai termini di adempimento delle obbligazioni regolanti i rapporti con gli altri operatori della filiera elettrica e del gas, per garantire allineamento tra il finanziamento bancario ed i predetti pagamenti.